



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

137

Del

25-10-2021

Registro Generale

N. 56 RAGIONERIA

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER AFFIANCAMENTO IN FORMAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI ORIO LITTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA STESSI MACROAGGREGATI DELLA MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 DEL BILANCIO 2021
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Servizio Finanziario del Comune è rimasto sprovvisto della figura di responsabile a tempo pieno fino alla data del 21/10/2019;
- in data 07/10/2019, a seguito di scorrimento graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami, è stata assunta il Dottor Michele Garilli con la qualifica di Istruttore Direttivo contabile, categoria D1, per D1 a tempo indeterminato e per 27 ore settimanali;
- in data 01-11-2020 è stato effettuato il passaggio da tempo parziale a tempo pieno del Dottor Michele Garilli con la qualifica di Istruttore Direttivo contabile, categoria D1, per D1;
- che presso il servizio Ragioneria e Tributi non è presente, altra figura oltre all'Istruttore Direttivo Contabile di cui al punto precedente, conseguentemente all'uscita in mobilità volontaria dell'Istruttore amministrativo-contabile Cat. C con decorrenza 01-12-2020;

RILEVATO che, conseguentemente, permane tuttora una situazione di criticità del Servizio, che i prossimi adempimenti in scadenza sono numerosi, complessi e relativi ad una pluralità di attività attinenti anche ad altri servizi comunali (tributi, personale, anagrafe, servizi sociali, servizi scolastici) e che gli uffici finanziari dei Comuni sono interessati da numerosi adempimenti e da notevoli carichi di lavoro, derivanti dall'entrata in vigore di riforme strutturali (contabilità pubblica, armonizzazione contabile, piattaforma crediti, split payment, Siope+, ecc).

CONSIDERATA l'assoluta necessità di mantenere l'Ufficio Ragioneria operativo e che la particolare contingenza rende necessario fornire urgentemente un valido supporto, con esperto dotato di specifiche conoscenze e competenze richieste nel settore, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, al fine di consentire il corretto espletamento degli adempimenti, il regolare funzionamento dell'ufficio e l'affiancamento all'istruttoria delle pratiche di bilancio, variazioni, rendiconti, certificazioni, monitoraggio degli equilibri ecc;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso”;

RITENUTO di affidare il suddetto incarico temporaneo ad un dipendente di altro Comune, professionalmente competente, in quanto ciò garantisce che il suddetto incaricato conosca bene, in quanto già adeguatamente approfondite, tutte quelle problematiche in materia finanza pubblica e tributi;

EFFETTUATA un'indagine e valutazione delle professionalità esistenti nel territorio ed una verifica di quelle disponibili a ricoprire l'incarico, in possesso dei requisiti e della qualificazione professionale necessari;

ACCERTATO preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

DATO ATTO che la Dott.ssa Martina Corvi, Responsabile, cat. D1/D2 Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Personale del Comune di Senna Lodigiana, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire in tempi brevi un incarico di collaborazione professionale presso il Comune di Orio Litta - Area Contabile per il periodo fino al 31/12/2021 per un monte massimo di ore di 12 ore medie a settimana, al di fuori del normale orario di lavoro svolto presso il Comune di provenienza;

VISTA la nota prot n. 4158/2021 del 22/10/2021 di richiesta al Comune di Senna Lodigiana alla dipendente di ruolo Dott.ssa Martina Corvi circa lo svolgimento di incarico esterno presso il Comune di Orio Litta (ex art. 53 D. Lgs. 165/2001);

VISTA l'autorizzazione prot. n. 4169/2021 in data 22/10/2021 a firma del Segretario Comunale del Comune di Senna Lodigiana, conferita alla dipendente Dott.ssa Martina Corvi a svolgere la propria opera extra orario d'ufficio presso l'Ufficio Ragioneria fino al 31.12.2021;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

EVIDENZIATO che le attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

RILEVATO che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa”). Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”;

RILEVATO che l'incarico che si intende conferire non è perciò classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabili a soggetti terzi, riconducibile ad “obblighi di fare”;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 31 del 16/05/2019, immediatamente esecutiva;

Visto, in particolare l'art. 42 comma 3 del suddetto regolamento che testualmente recita “per gli incarichi conferiti a soggetti che provengono da una pubblica amministrazione trova applicazione esclusivamente l'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n° 165

RIBADITO che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- o necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che possa consentire un supporto specialistico e di formazione in affiancamento nell'ambito dei servizi finanziari, tributi e personale;

- o carenza di altre figure all'interno dell'Ente aventi una preparazione specifica in materia;

RILEVATO che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a. l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (attività di ragioneria);
- b. la prestazione è di natura temporanea (sino al 31/12/2021) ed altamente qualificata;
- c. sono preventivamente determinati luogo (prevalentemente presso la sede del Comune), oggetto dell'incarico (affiancamento e supporto al Servizio Ragioneria) e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- o il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- o il prestatore instaura con il Comune di Orio Litta un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RILEVATO che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico temporaneo a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore;

DATO atto inoltre che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

RITENUTA congrua l'assegnazione di un compenso per l'attività che verrà svolta di € 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge, per il periodo fino al 31/12/2021;

VISTO l'allegato schema di disciplinare di incarico;

VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni;
VISTO l'art. 53, comma 12 del D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTO l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio Comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio;

Richiamato inoltre il comma 5-quater del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio che possono essere assunte dal responsabile della spesa o dal responsabile finanziario;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte, di operare una variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato 01.02.1.103 per l'anno 2021 come meglio di seguito specificato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
01	02	1	101

Capitolo	Stanziam. Iniziale	Variazione	Stanziam. Finale
56.1	98.831,43	-1.800,00	97.031,43
56.6	0,00	+1.800,00	1.800,00

2. di affidare, per le ragioni citate in premessa, alla Dott.ssa Martina Corvi, dipendente del Comune di Senna Lodigiana (LO) – Cat.D1/2 - con la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario e Personale - l'incarico di collaborazione occasionale extra orario di ufficio per l'affiancamento in formazione al Servizio ragioneria, tributi, personale del Comune di Orio Litta fino al 31/12/2021, all'uopo autorizzata dal Comune di provenienza;

3. di approvare l'allegato Schema di Disciplinare di incarico (sub A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che l'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di appartenenza della Dott.ssa Martina Corvi e che lo stesso avrà il carattere dell'occasionalità; l'impegno di lavoro che comporta tale incarico sarà concordato in base le esigenze dei due Comuni, per un numero massimo di ore 12 ore medie a settimana da espletarsi senza vincolo di orario; il compenso complessivo lordo presunto che verrà corrisposto è di € 1.800,00;

5. di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 1.800,00 a favore del Dott.ssa Martina Corvi, imputando la medesima alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 101, Capitolo 56.6 "INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONI OCCASIONALI" del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di pubblicare gli estremi del presente incarico sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e di adempiere agli obblighi di cui all'art. 53 c. 14 del D. Lgs. 165/01 – anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici;

7. di comunicare gli stessi all'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dello stesso art. 53 c. 14 del D.Lgs. 165/01 e al comune di provenienza per l'esecuzione degli obblighi ivi stabiliti;

8. di dare atto che:

- all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste all'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "contratto d'opera";
- il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "lavoro autonomo non esercitato abitualmente";
- il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo nella misura dell'8,5% (pari a € 153,00) in conformità alle previsioni dell'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;
- il compenso, qualora se ne rilevassero i presupposti, è assoggettato al regime contributivo I.N.P.S. contemplato dall'art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.